

possono essere invocate, soprattutto in una legge d'interesse generale.

Quindi conchiudo che io non credo di offendere in nulla gli interessi dei piccoli contribuenti, non credo di offendere in nessunissimo modo la legge della proporzionalità, mantenendo il mio emendamento, che io credo più equo, e confido che, se esso sarà adottato, i municipi potranno più facilmente applicare questa legge, la quale, non ci facciamo illusioni, sarà una legge molto difficile ad attuarsi, e che creerà certamente moltissimi imbarazzi a tutte le amministrazioni comunali.

CAVALLINI. Io veramente avrei desiderato che la Commissione potesse mettersi innanzitutto d'accordo coll'onorevole Pescatore e coll'onorevole Pepoli, a riguardo dell'emendamento dell'onorevole Pescatore, onde non intralciarne la discussione. Io avrei chiesta dopo la parola per proporre un'aggiunta, la quale però starebbe pure da sè, quand'anche fosse approvato l'articolo 17 della Commissione in luogo della proposta Pescatore. Ma poichè il mio onorevole amico Pepoli mi ha usata la gentilezza di accennare alle poche parole da me proferite nella tornata di questa mattina, io credo opportuno di esporre fin d'ora i motivi che me la consigliano. Io vi osservava già questa mattina che i comuni hanno la facoltà di ammettere o non ammettere, a termini del disposto dall'articolo 16, la tassa sul valore locativo delle abitazioni, ma che una volta che abbiano deciso di applicarla, essi hanno necessariamente l'obbligo, essi sono tenuti ad estenderla a tutte le persone contemplate dal successivo articolo 17, del quale ora si tratta, senza distinzione tra classe e classe di cittadini, fra agiati e non agiati, fra ricchi e poveri, per la ragione semplicissima che la legge, ossia l'articolo 17, tutte le colpisce, e non è lecito ai comuni, vale a dire a chi deve eseguire la legge, di ordinare delle esenzioni.

Lo stabilire le esenzioni dalle tasse spetta al solo potere legislativo, come a lui solo compete il diritto di decretare le imposte, e su questo non vi può essere dubbiezza alcuna.

Se così è, e se noi in altre consimili, in altre analoghe circostanze, in altri casi identici abbiamo eccettuato dall'imposta i contribuenti impotenti a pagarla, gli indigenti, parmi chiaro, che non possiamo, non dobbiamo oggi adottare provvedimenti diversi o contrari, e massime se si devono dettare e scrivere, in questa legge stessa, che pur troppo lascia già cotanto a desiderare. Nella settimana scorsa, e con uno dei primi articoli di questo stesso progetto, noi abbiamo dichiarati esenti dalla tassa sulla ricchezza mobile tutti i contribuenti, i quali in complesso non abbiano se non una rendita inferiore a lire 200. Ebbene io chieggo a voi piaccia di ripetere qui la stessa disposizione della esenzione dalla tassa sul valore locativo per quelle case che presso a poco sono abitate

dalla stessa infima classe de' cittadini, per i quali avvi tutta la presunzione, non sieno in grado di pagare ai comuni alcuna tassa. Così eviterete ancora un'altra volta di depennare tante partite inesigibili dai ruoli. E siccome si vuole concedere ai comuni la facoltà di stabilire, secondo i casi e le circostanze diverse, e la proporzionalità e la progressività delle tasse, così io accorderò parimenti loro quella di determinare le categorie di quelli che credevamo di doverne esimere. La legge del 1° maggio 1855, che fu approvata dal Parlamento subalpino stabiliva già codeste esenzioni, ed erano moltissime. Se ben mi rammento essa esentava: 1° i palazzi e le ville della Corona e della famiglia reale; 2° le case abitate dei rappresentanti le estere potenze; 3° gli edifici addetti al culto, i cimiteri, conventi, ecc.; 4° i fabbricati destinati al ricovero esclusivamente dei prodotti del suolo, ecc. Nella tabella inoltre annessa alla legge stessa, citata anche dall'onorevole Pepoli, erano tassativamente annodate a seconda delle diverse località, le diverse esenzioni degli indigenti, si dichiaravano, cioè, esenti dalla tassa sul valore locativo: per Torino coloro che abitavano case per una pigione inferiore a lire 150; per Genova inferiore a lire 120; per le città superiori a 20 mila abitanti inferiore a lire 80, e così mano mano decrescendo sino alla determinazione di un *minimum*.

Io so bene che le leggi vogliono essere appropriate anche alle circostanze dei tempi, in cui si dettano, nè io verrò a dirvi di ammettere tutte le esenzioni decretate dalla legge subalpina; ma quando io mi faccio a perorare la causa del povero, quando domando che le diverse disposizioni della vostra legge sieno uniformi, quando vi chieggo che domandiate ai comuni di stabilire essi stessi le esenzioni, io credo che voi non potete a meno di meco associarvi e di approvare il mio emendamento, il quale consisterebbe nello aggiungere dopo il primo comma dell'emendamento Pescatore, queste poche parole: *non che quelle* (cioè categorie) *delle esenzioni*; oppure, e per il caso in cui invece dell'emendamento dell'onorevole Pescatore fosse approvato l'articolo 17 della Commissione, questa altra formola, all'oggetto di coordinarla colle altre parti dello stesso articolo, cioè: « È però fatta facoltà ai comuni di decretare le categorie delle esenzioni. »

MINERVINI. La questione sollevata merita che sia ponderatamente discussa, e per meglio intendersi bisogna dichiarare colla Commissione, la mente delle diverse proposte, poichè non si va ad uno scopo comune, se non intendendosi bene. L'onorevole Pescatore diceva cosa che è stata bene accolta ed io l'accetto. L'onorevole Pepoli faceva un emendamento che anch'io approvo, se non che in quanto al modo di intendersi, io credo che a rendere pratico il concetto intellettuale ci sia una qualche divergenza fra noi, la quale rimossa, la Commissione sarà al caso di proporci questo emendamento in un modo molto più proprio di quello che